

## PROTOCOLLO

### TRA

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale V – Toscana, Sardegna e Umbria (di seguito anche “Agenzia”), codice fiscale 97210890584, con sede in Firenze, via G.B. Foggini n. 18, nella persona del Direttore Territoriale dott. Roberto Chiara,

### E

Comune di Lucca, codice fiscale e Piva: 00378210642, con sede legale in Lucca, via Santa Giustina n. 6, nella persona del Sindaco e legale rappresentante dott. Alessandro Tambellini, domiciliato per la carica presso la sede medesima,

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### PREMESSO CHE

- nel corso degli anni le violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;
- il Codice del consumo, emanato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 221/2007, garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo in caso di presenza sul mercato di prodotti irregolari l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità amministrative, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria;
- la Legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento del sistema doganale nella lotta alla contraffazione e a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, rafforzando la Legge n. 80/2005, apporta modifiche al codice penale di inasprimento delle pene previste per l'introduzione e il commercio di prodotti con falsi segni, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d'origine;
- il Reg.(UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali conferisce all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli specifici poteri di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione ed entro tale base giuridica è da tempo operativa una apposita banca dati (FALSTAFF), alimentata dai titolari dei diritti, utile al riconoscimento dei prodotti oggetto di contraffazione;
- l'Agenzia esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti: dall'articolo 57, comma terzo, del c.p.p.; dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427; dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dall'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

- il Comune di Lucca ha già inteso realizzare utili sinergie operative inter-istituzionali al fine di contrastare l'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte e alterate in danno alle imprese e all'economia legale;
- l'Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2021-2023 pone come obiettivo il contrasto a fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci; in particolare, prevede che l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli potenzi, tra le altre, le attività di tutela della salute e sicurezza dei cittadini consumatori, della proprietà intellettuale, dei beni culturali ed effettui in tali ambiti gli studi e le analisi dei fenomeni e dei rischi connessi al commercio internazionale, anche in collaborazione con le altre autorità nazionali e locali, anche tramite la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
- la Convenzione triennale per gli esercizi 2021-2023 stipulata tra lo stesso M.E.F. e l'Agenzia prevede parimenti (Allegato 2 - obiettivo strategico 5 "Proteggere cittadini, imprese e territorio negli ambiti di competenza") il presidio delle attività a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini-consumatori della UE, anche con riguardo alla proprietà intellettuale, nonché l'impegno alla collaborazione con le altre autorità;
- la Direzione Territoriale V - Toscana, Sardegna e Umbria – Ufficio Antifrode intende valorizzare il patrimonio informativo e di esperienza dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e migliorare il rapporto di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, quali i Comuni, nella lotta alla contraffazione allo scopo di migliorare sul territorio la conoscenza degli strumenti in uso alla stessa Agenzia;

#### VISTI

- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del governo;
- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che prevede una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità di *law enforcement*, ivi compresi i servizi delle dogane (art. 87);
- il Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice Doganale dell'Unione, in forza del quale l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli applica il *corpus* legislativo doganale e svolge il ruolo di garante degli scambi internazionali, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della salute e della sicurezza dei cittadini, anche nel quadro di diversi Regolamenti di settore, e che all'articolo 3, in particolare, circa il ruolo delle autorità doganali, evidenzia "... *la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero....*" e prevede che le autorità doganali mettano in atto misure intese a "... *garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità...*";

- il Regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, in applicazione del quale, *inter alia*, l'Agenzia dispone di banche dati ove sono presenti informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (banca dati dell'Agenzia – FALSTAFF; banca dati della Commissione Europea – COPIS; banche dati presenti sul sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per i diritti di proprietà intellettuale (EUIPO));
- la Legge n. 4/1929 (artt. 30 e 31), il D.P.R. n. 43/1973 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (artt. 324 e 325), il Codice di Procedura Penale (art. 57, terzo comma), il D.L. n. 331/1993 convertito in Legge n. 427/1993 (art. 32) e il D.Lgs. n. 504/1995 (artt. 18, 19 e 58), in applicazione dei quali l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli esercita funzioni di polizia giudiziaria e tributaria a competenza settoriale, finalizzata alla prevenzione, all'accertamento e al contrasto delle violazioni alle norme la cui applicazione è demandata alle dogane;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la stipula di accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### RILEVATO CHE

- la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici corretti, provocando gravi ripercussioni economiche con effetti diretti sull'occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell'Erario;
- il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell'internazionalizzazione del sistema produttivo e, pertanto, si rende auspicabile una sinergia fra il Comune di Lucca e l'Ufficio delle Dogane di Pisa territorialmente competente;
- i controlli di Polizia rappresentano l'elemento repressivo, ma è obiettivo comune anche lo sviluppo di attività di analisi della permeabilità del territorio in relazione al fenomeno della contraffazione, nonché delle attività commerciali che a diverso titolo vi operano e alimentano la filiera del falso;
- l'avvio di campagne di informazione e promozione rivolte ai cittadini consumatori e soprattutto alle nuove generazioni, al fine di contribuire ad affermare il principio di un acquisto consapevole, legale e senza danno per il nostro Paese, rappresenta un'esigenza prioritaria e non più procrastinabile;
- la corretta informazione circa il valore della proprietà industriale e la salvaguardia dei diritti a essa connessi rappresenta perciò una fondamentale strategia volta all'educazione del consumatore-cittadino e delle imprese, alla cultura del rispetto di questi valori e al consumo più consapevole;

#### CONSIDERATO CHE

- il territorio del Comune di Lucca costituisce un potenziale mercato fertile per la vendita di prodotti contraffatti e illeciti con pregiudizio notevole per la salute pubblica;
- la contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l'immigrazione clandestina e il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti umani;
- il perseguimento della legalità nel commercio, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura criminale connessi al fenomeno della contraffazione e il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali del Comune di Lucca, attraverso l'azione del Corpo di Polizia Locale e dell'Ufficio delle Dogane di Pisa

TUTTO CIÒ PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Premesse**

Si manifesta la volontà di stipulare il Protocollo d'Intesa, attraverso il quale il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Pisa cooperino nella prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, anche al fine di prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.

#### **Art. 2 – Finalità del Protocollo**

1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e facilitare l'individuazione delle aree di intervento.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando le forme di criminalità organizzata e consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente fondato anche sui principi della sicurezza dei prodotti.
3. Le Parti promuovono l'instaurazione e la cooperazione tra il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Pisa al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti.

#### **Art. 3 – Misure di cooperazione**

1. Il Corpo di Polizia Locale, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale, verifichi la sussistenza di elementi riconducibili alla contraffazione, di concerto con l'Ufficio delle Dogane di Pisa, procederà alla fase di accertamento e repressione del fenomeno fraudolento.

2. L'Agenzia mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni presenti nella banca dati (FALSTAFF) e nella banca dati della Commissione Europea – COPIS, nonché le banche dati presenti sul sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per i diritti di proprietà intellettuale (EUIPO).
3. Il Corpo di Polizia Locale mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni presenti nelle banche dati contenenti informazioni pertinenti.

#### **Art. 4 – Misure di carattere operativo**

1. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Pisa istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento anche mediante controlli congiunti.
2. Nel corso delle operazioni congiunte l'Ufficio delle Dogane di Pisa contribuisce con il proprio supporto tecnico (professionale e strumentale) sia durante l'esecuzione di operazioni di contrasto alla contraffazione e ai fenomeni fraudolenti sia a supporto delle attività di polizia giudiziaria.
3. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Pisa si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni di contrasto alla contraffazione dei marchi e sulla sicurezza dei prodotti.

#### **Art. 5 – Misure da adottare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati**

Le Parti intendono costituire un tavolo di lavoro permanente a cui partecipano rappresentanti del Corpo di Polizia Locale e dell'Ufficio delle Dogane di Pisa con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni fraudolenti, per valutare l'adeguatezza delle iniziative dirette a conseguire le finalità sopra elencate, nonché per pianificare gli interventi volti ad aumentarne l'efficacia.

1. L'Agenzia intende organizzare corsi di formazione tecnica rivolta ai funzionari e agli agenti del Corpo di Polizia Locale.
2. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Pisa concordano che le modalità operative per gli interventi sul territorio verranno stabilite successivamente alla firma del presente accordo, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

#### **Art. 6 – Disposizioni comuni**

1. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Pisa si impegnano a:
  - a. fornire le informazioni necessarie al personale interessato per una corretta osservanza delle presenti disposizioni;
  - b. organizzare periodicamente, con cadenza da definirsi, riunioni congiunte, con la partecipazione dei responsabili delle squadre addette ai controlli, per il miglioramento della collaborazione, la programmazione degli interventi e il raggiungimento dei fini del presente Protocollo d'Intesa;

- c. rendere disponibili informazioni, tecnologie e mezzi per potenziare l'efficacia dei controlli svolti nel settore.

#### **Art. 7 – Monitoraggio**

1. Le Parti concordano che si procederà a una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione avviata.
2. Tale valutazione congiunta sarà oggetto, ogni sei mesi, del tavolo di lavoro permanente sopra citato, che effettuerà un'analisi sull'attività svolta, da presentare al Sindaco di Lucca e alle Autorità doganali e istituzionali preposte.

#### **Art. 8 – Diffusione del Protocollo**

1. Le Parti convengono di dare la massima diffusione, anche tramite i media, del presente Protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso; ciò avverrà secondo la vigente policy in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative.

#### **Art. 9 – Pubblicazione**

1. Le Parti prestano il loro formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

#### **Art. 10 – Durata**

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile di altri due anni previa intesa tra le Parti da comunicarsi tramite posta certificata almeno un mese prima della data del rinnovo.
2. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI  
DT V – TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA



Città di Lucca

protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Letto, confermato e sottoscritto.

Lucca, 22 marzo 2022.

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli  
DT V – Toscana, Sardegna e Umbria  
Il Direttore Territoriale  
Dott. Roberto Chiara

Comune di Lucca  
Il Sindaco  
Dott. Alessandro Tambellini